

296.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	tratti di fornitura di energia elettrica e gas – 3-01140.....	7
Missioni vevoli nella seduta del 21 maggio 2024.....	3	Iniziative normative per la riforma delle cosiddette case di lavoro, nell'ottica del- l'effettivo reinserimento sociale degli ex detenuti, anche alla luce delle condizioni in cui versa la casa di lavoro di Vasto (Chieti) – 3-00316; 3-01216.....	8
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di de- putati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4		
Presidente del Senato (Trasmissione di un documento).....	4		
Documenti connessi ad atti dell'Unione euro- pea (Trasmissione).....	4	Disegno di legge: S. 1092 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure ur- genti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fi- scale e connesse a eventi eccezionali, non- ché relative all'amministrazione finanziaria (Approvato dal Senato) (A.C. 1877).....	11
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	Parere della V Commissione	11
Nomine ministeriali (Comunicazione)	5	Articolo unico; Articoli del decreto-legge	11
Atti di controllo e di indirizzo.....	5	Modificazioni apportate dal Senato.....	19
Interrogazioni	6	Proposte emendative.....	29
Iniziative di competenza volte a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazio- nali presso lo stabilimento ex <i>Whirlpool</i> di Siena – 3-01215	6		
Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a tutelare i consumatori a fronte di modifiche unilaterali dei con-			

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 21 maggio 2024.**

Albano, Andreuzza, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavadoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Palma, Deidda, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Milani, Minardo, Molinari, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Perissa, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Auriemma, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Borrelli, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavadoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Del Barba, Della Ve-

dova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, La Salandra, Leo, Letta, Lollobrigida, Loperfido, Lupi, Magi, Malavasi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morgante, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Pittalis, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sottanelli, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

In data 20 maggio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d’iniziativa dei deputati:

MARINO ed altri: « Disposizioni concernenti il cambiamento delle generalità, di cui all’articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le donne vittime di violenza di genere » (1884);

RAVETTO: « Divieto dell’inserimento di obiettivi educativi fondati sulle “teorie del gender” nell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche » (1885).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CARAMANNA ed altri: « Disposizioni concernenti l'integrazione dei servizi di mobilità condivisa mediante veicoli adattati per la guida da parte delle persone con disabilità » (1357) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carè.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 maggio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 737. — Senatori PIROVANO ed altri: « Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti » (*approvata dalla 1^a Commissione permanente del Senato*) (1886).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

ZARATTI ed altri: « Introduzione dell'articolo 18-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive intime delle persone detenute » (1720) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

V Commissione (Bilancio e Tesoro):

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: « Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, e al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti lo-

cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (1795) *Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

PAOLO EMILIO RUSSO: « Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale » (1695) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e XIV;*

CAVO ed altri: « Disposizioni per assicurare la riconoscibilità dei contenuti prodotti o modificati mediante sistemi di intelligenza artificiale » (1783) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X e XIV.*

Trasmissione dal Presidente del Senato.

Il Presidente del Senato, con lettera in data 15 maggio 2024, ha comunicato che la 9^a Commissione (Industria) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 final) (Doc. XVIII, n. 12).

Questo documento è trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti connessi ad atti dell'Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 maggio 2024.

Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 20 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castilenti (Teramo), Comun Nuovo (Bergamo), Itri (Latina) e Triggiano (Bari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 maggio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma

9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

alla dottoressa Olga Cuccurullo, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento dell'economia;

alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

al dottor Mario Vella, l'incarico di direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali presso lo stabilimento ex Whirlpool di Siena – 3-01215

A)

FOSSI, SARRACINO, SIMIANI e BOLDRINI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

dopo l'Unione europea nei giorni scorsi anche l'*Antitrust* del Regno Unito ha approvato la fusione della attività di *Whirlpool* in Europa con quelle di *Arçelik* in *Beko Europe*;

secondo indiscrezioni di stampa il nuovo gruppo verrebbe a sviluppare un giro d'affari da 6 miliardi di euro. *Arçelik* acquisirà, infatti, tramite una nuova società, di cui deterrà il 75 per cento, tutti gli stabilimenti *Whirlpool* dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Il restante 25 per cento resterà in capo a *Whirlpool*. La multinazionale americana sottolinea come « la transazione avrà un impatto positivo sulla concorrenza e che l'entità combinata sarà in una buona posizione per offrire valore ai consumatori attraverso marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione del prodotto e servizi ai consumatori ». La finalizzazione della transazione è attesa per il 1° aprile 2024, mentre inizierà a operare dal 2 aprile 2024;

dalla *Whirlpool* non sono arrivati commenti ufficiali, anche se è stata inviata una comunicazione interna (riportano i media),

con la quale si evidenzia che tutta l'operazione rappresenta « una pietra miliare fondamentale » e che « la combinazione delle due attività porterà vantaggi significativi a clienti e consumatori, attraverso marchi attraenti, produzione sostenibile, innovazione di prodotto e servizi ai consumatori »;

in Italia sono coinvolti dall'operazione gli stabilimenti di Siena (congelatori), Comunanza (Ascoli Piceno, lavatrici e lavasciuga), Melano (Ancona, piani cottura), Cassinetta (Varese, frigoriferi, forni a microonde da incasso), mentre nel sito di Carinaro (Caserta) *Whirlpool* ha un magazzino logistico e un centro di ricondizionamento dei prodotti danneggiati. In tutto sono oltre 5.000 i dipendenti coinvolti in Italia;

i sindacati chiedono da tempo rassicurazioni circa le prospettive future del sito di Siena, anche perché il gruppo *Arçelik* non investe in maniera significativa sullo stabilimento da ormai 10 anni, mentre possiede stabilimenti in Polonia e Romania dove vengono prodotti frigoriferi. A Siena sono infatti oltre quindici anni che sono stati attivati gli ammortizzatori sociali e ad oggi sono 9 i giorni lavorativi di stop al mese;

« apprendiamo positivamente del parere dell'*Antitrust* inglese, uscito con 20 giorni di anticipo. Ma questa accelerazione, non tanto della fusione che richiede tempi tecnici, ci fa ben sperare per l'incontro con il gruppo sul nuovo piano industriale e con il Governo rispetto alla vertenza *Whirlpool* per conoscere eventuali strategie alternative da mettere in campo. La priorità è

salvaguardare il sito senese e i livelli occupazionali. Si parla infatti di 300 lavoratori: faremo di tutto affinché siano traghettati tutti nella *newco*»: ha commentato Daniela Miniero, Fiom Cgil Siena;

« attendiamo di conoscere il piano industriale dei turchi. Solo da lì si potranno conoscere le prospettive future del sito di Siena. Resta fondamentale anche l'incontro con il Governo, che dovrà avere un ruolo di garante »: ha affermato Giuseppe Cesarano, Fim Cisl Siena;

per Massimo Martini, Uilm Siena, « il via libera alla *newco* determina il fatto che *Whirlpool* chiuderà la propria attività entro il 1° aprile 2024. Come Uilm siamo pronti ad andare al Ministero per capire il piano industriale della nuova proprietà, perché questo significa il futuro dello stabilimento di Siena. Ormai i giochi sono fatti. Ora ci sono le condizioni per aprire una discussione sul piano industriale. Siena ha bisogno di continuare a lavorare e crescere con investimenti reali »;

un tavolo istituzionale presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla vicenda è stato richiesto da mesi da regione Toscana, istituzioni locali e sindacati —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei progetti di *Beko Europe* sul futuro dello stabilimento di Siena e conseguentemente quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di sostenere il rilancio del sito produttivo e la sua piena continuità occupazionale, a partire dalla convocazione di un tavolo nazionale già richiesto da enti locali, sindacati e regione Toscana. (3-01215)

Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte a tutelare i consumatori a fronte di modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas — 3-01140

B)

GIORGIANNI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto « aiuti *bis* », ha in-

trodotto la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei fornitori ai propri clienti;

nello specifico è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte;

inoltre, sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate;

il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, intervenuto martedì 9 aprile 2024 nella trasmissione « 5 minuti » di Bruno Vespa, ha mosso precise accuse alle aziende del settore energetico circa il rialzo unilaterale dei prezzi delle bollette di energia elettrica e gas, nonostante la legge vieti esplicitamente tale pratica;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato indagini su un totale di 19 società del settore energetico: di queste, 8 sono rientrate immediatamente, mentre altre 5 si sono impegnate a restituire un totale di 122 milioni di euro a 550 mila consumatori;

per altre 6 società l'Autorità ha concluso i casi, accertando pratiche commerciali scorrette, ai danni di circa 4,5 milioni di consumatori;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato *Enel energia*, *Eni Plenitude*, *Acea energia*, *Iberdrola clienti Italia*, *Dolomiti energia* ed *Edison energia* con una sanzione totale di 15,64 milioni di euro. Queste sei società sono state ritenute responsabili di pratiche commerciali aggressive che hanno costretto i consumatori ad accettare aumenti nei prezzi dell'energia elettrica e del gas, in chiaro contrasto con la normativa di protezione sopra citata;

nei limiti delle sue facoltà, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare provvedimenti sanzionatori come l'ingiunzione di cessazione delle pratiche illecite o l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni delle normative *antitrust*;

se la giustizia amministrativa dovesse confermare le sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alle società energetiche per aver alzato i prezzi delle bollette, queste si troverebbero a dover rimborsare i consumatori per una cifra che potrebbe superare il miliardo di euro;

si aggiunga che il codice del consumo tutela pure le microimprese, che, se confermata la decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, potrebbero anche loro a loro volta chiedere il rimborso —:

quali iniziative, anche di natura normativa, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire una maggiore tutela del consumatore a fronte di modifiche contrattuali unilaterali operato dalle società energetiche per il raggiungimento di profitti, con grave pregiudizio per gli utenti;

come, per quanto di competenza, il Governo intenda adottare iniziative normative affinché l'intervento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette avvenga con maggiore tempestività e venga garantita un'informazione sulle modifiche contrattuali unilaterali che richiami meglio l'attenzione del consumatore.

(3-01140)

Iniziative normative per la riforma delle cosiddette case di lavoro, nell'ottica dell'effettivo reinserimento sociale degli ex detenuti, anche alla luce delle condizioni in cui versa la casa di lavoro di Vasto (Chieti) – 3-00316; 3-01216

C)

D'ALFONSO, TONI RICCIARDI, CUPERLO, ANDREA ROSSI, LAI, GIRELLI,

LAUS, CARÈ e PELUFFO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sono tuttora operanti in Italia le « case di lavoro », istituite dal codice Rocco con l'intento di favorire, attraverso il lavoro, il reinserimento sociale di persone che hanno commesso reati ed espiato una pena, ma sono ritenute ancora pericolose per la società in quanto delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Gli internati sono, il più delle volte, soggetti con un passato di delinquenza, certo, ma che per motivi di salute mentale o di provenienza sono sempre stati ai margini della società;

con l'ordinamento penitenziario del 1975, il lavoro, insieme alla formazione, viene considerato un elemento essenziale per la « rieducazione del condannato » e l'organizzazione e i metodi del lavoro all'interno degli istituti « devono riflettere quelli del lavoro nella società libera »;

di fatto, al contrario, a considerare la situazione attuale nelle quattro case di lavoro presenti in Italia, sembra che nel nostro Paese si possa finire di scontare una pena e diventare ergastolani;

la maggior parte delle case di lavoro sono collocate dentro istituti penitenziari o in ex istituti penitenziari o ex istituti psichiatrici. La casa ha le celle e le celle hanno le sbarre e il lavoro, quando c'è, si limita a quello che garantisce il funzionamento della struttura;

con l'assegnazione ad una casa di lavoro, i periodi di internamento successivi al carcere diventano mesi e anni di parcheggio e di ozio, senza occupazione lavorativa, e la speranza di riprendere una vita normale di contatto con la realtà sociale è quasi nulla, soprattutto per chi non ha famiglia o è stato sconosciuto dai familiari, per chi non ha casa o, per gli stranieri, che spesso non riescono nemmeno a farsi espellere per tornare al loro paese. Per tutti costoro la sola speranza è l'accoglienza in qualche comunità che li accetti gratuitamente;

a popolare la casa di lavoro è una folla di disperati, in una situazione che

non permette nemmeno a chi è sano di mente di rimanere tale molto a lungo. Ci sono persone provenienti da ospedali psichiatrici giudiziari, malati di mente, tossicodipendenti, infermi con patologie praticamente incurabili in carcere, gente di strada, persone senza fissa dimora, stranieri senza documenti;

risulta così che le case di lavoro più che luoghi con cui accompagnare un ex detenuto verso il ritorno alla quotidianità diventino un limbo dove si raccoglie la marginalità;

rispetto a tutto questo non si può rimanere indifferenti ed è doveroso dare una risposta sollecita ed efficace a questa sfida di civiltà. Una democrazia fondata sui principi del rispetto della dignità di ogni persona e della solidarietà verso i più deboli, sanciti nella Costituzione repubblicana, non può consentire che venga ancora mantenuto in vita un istituto, che altro non è che un ulteriore carcere per chi alle spalle ne ha già tanto;

la casa di lavoro dovrebbe offrire possibilità di rieducazione al contatto con la realtà esterna, indirizzando gli internati ad esperienze più significative e dignitose —:

quali iniziative normative intenda assumere il Ministro interrogato per procedere sollecitamente ad una riforma di questo istituto totalmente inadeguato, per sostituirlo con altre forme, che consentano il reinserimento di queste persone nella società, come, ad esempio, comunità di accoglienza dedicate, misure di sicurezza applicate nella libertà vigilata eseguite nei territori di residenza e non in istituti di pena, spesso lontani dal luogo dove queste persone hanno affetti o radici.

(3-00316)

D'ALFONSO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con l'interrogazione n. 3-00316 l'interrogante richiedeva un sollecito intervento del Ministro interrogato sull'istituto delle case di lavoro, che, nate con l'in-

tento di favorire, attraverso il lavoro, il reinserimento sociale di persone che hanno commesso reati ed espiato una pena ma sono ritenute ancora pericolose per la società, di fatto sono del tutto inadatte e prive di personale numericamente e professionalmente adeguato;

recentemente, gravi fatti sono accaduti nella casa di lavoro di Vasto in Abruzzo, dove risulta che i poliziotti penitenziari e altri operatori sono state vittime di ripetute violente aggressioni;

la struttura penitenziaria di Vasto è nata nel 1987 per ospitare, in 25 celle distribuite su tre piani, 75 detenuti di media sicurezza; poi il numero è stato elevato a 150 detenuti e poi ancora a oltre 180;

nel 2013, con decreto ministeriale l'istituto è stato trasformato in casa di lavoro con annessa sezione circondariale, senza, però, che venissero determinate le auspicate condizioni, normativamente orientate dalla legge n. 81 del 2014, di configurazione delle nuove attività lavorative destinate agli internati e volte al reinserimento sociale degli stessi;

progressivamente, negli anni, la casa di lavoro ha subito un vero e proprio depauperamento di risorse umane e, quindi, di servizi erogati che ha comportato una carenza dell'organico del personale di polizia penitenziaria, costringendo gli agenti in servizio a svolgere turni prolungati, ben oltre le otto ore contrattualmente definite, carenza dei servizi specialistici di assistenza, mancata assegnazione di un direttore titolare della sede penitenziaria, che ha comportato successive designazioni *ad interim* da parte di titolari di altre sedi;

la carenza di personale, in particolare di figure specializzate in assistenza ai detenuti, ai malati psichiatrici o ai tossicodipendenti, acuisce in maniera particolare le problematiche all'interno di questi centri e rende estremamente difficoltoso gestire episodi, sempre più numerosi, di intemperanze commesse da parte degli internati;

è evidente che l'amministrazione comunale di Vasto non può essere lasciata sola nel cercare di effettuare, nei limiti delle sue competenze, qualche intervento che migliori la fruibilità della struttura, come ha fatto fino adesso, ma è quanto mai urgente un intervento radicale da parte di tutti i livelli istituzionali —:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, per quanto di competenza, come intenda attivarsi affinché vengano assicurate condizioni adeguate nella casa di lavoro di Vasto, re-

stituendole dignità e garantendo la sicurezza di tutte le componenti della comunità penitenziaria, attraverso la dotazione di una direzione titolare, il rafforzamento delle forze di polizia penitenziaria e delle unità dedicate ai servizi specialistici di assistenza alla persona, e, nel contempo, quali iniziative normative intenda adottare per una riforma dell'istituto delle case del lavoro finalizzata a consentire un effettivo reinserimento degli internati nella società, dando piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione. (3-01216)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1092 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2024, N. 39, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI AGLI ARTICOLI 119 E 119-TER DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, ALTRE MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE E CONNESSE A EVENTI ECCEZIONALI, NONCHÉ RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1877)

A.C. 1877 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1877 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Articolo 1.

(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. »;

c) il comma 3-*quater* è soppresso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli inter-

venti sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-*quater*, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistono le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei

servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, primo periodo, e al comma 3, lettere *a)* e *b)*, del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Articolo 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere *b)* e *c)*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al « Portale nazionale delle classificazioni sismiche » gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e

2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-*quinquies* è sostituito dal seguente:

« 49-*quinquies*. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-*ter* e 49-*quater* ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma. ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

Articolo 5.

(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole « con facoltà di successiva cessione » sono sostituite dalle seguenti: « senza facoltà di successiva cessione »;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: « In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

Articolo 6.

(Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di

innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

CAPO II

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia fiscale)

1. Le disposizioni dell'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere *b)*, *b-bis)* e *b-ter)*, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente

« 1-*ter*. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. ».

6. All'articolo 3, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: « 31 marzo

2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2024 » e le parole: « 1° aprile 2024 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2024 ».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-*quater*, è inserito il seguente:

« 2-*quinqües*. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. ».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate,

rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 9.

(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, è destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4,

comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Al fine di assicurare la concessione e l'operatività delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».

3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità

di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1877 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

« a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: “predetta” è soppressa;

a-bis) al comma 3-ter, le parole: “secondo periodo del” sono soppresse »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

“3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri” »;

alla lettera c), la parola: « soppresso » è sostituita dalla seguente: « abrogato »;

al comma 2, all'alinea, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, alla lettera a), le parole: « del citato decreto-legge n. 34 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

al comma 3, dopo le parole: « dal comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo », le parole: « diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2 » sono soppresse, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « l'acquisizione del titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « la concessione di contributi »;

al comma 4, alinea, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 5, dopo le parole: « del 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. — (Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) — 1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi

da quelli di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione successiva alle calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.

2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 1-ter. – (Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale) – 1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera *d-bis*) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, un'istanza all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dando immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.

5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « del decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del citato decreto-legge ».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali » sono sostituite dalle seguenti: « trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati »;

al comma 2, le parole: « del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche », le parole: « 28 febbraio 2017, n. 58 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 58 del 28 febbraio 2017 » e le parole: « inerenti gli » sono sostituite dalle seguenti: « inerenti agli »;

al comma 3, alinea, dopo la parola: « variazioni » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, le parole: « 60 giorni dall'entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni dalla data di entrata in vigore »;

al comma 5, le parole: « di cui commi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi » e dopo le parole: « del 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, capoverso 3-bis, le parole: « o sia intervenuta decadenza » sono sostituite dalle seguenti: « o per i quali sia intervenuta decadenza »;

al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: « comma 2 della predetta disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 del medesimo articolo 17 » e, al quarto periodo, le parole: « Ove non applicabili » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non siano applicabili » e le parole: « dell'articolo 31 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato articolo 31 ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. — (Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni

fiscali in edilizia) — 1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.

4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi

alle spese di cui al comma 4 del presente articolo, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

6. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

“3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che

dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruitive delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.

Art. 4-ter. — (Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) — 1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo

previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « che si intendono » sono sostituite dalle seguenti: « che intendono » e le parole: « presente decreto-legge », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « presente decreto »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: “negli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”;

b) al comma 10:

1) al secondo periodo, la parola: “quotidianamente” è sostituita dalla seguente: “mensilmente”;

2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del

costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025”;

c) al comma 16, dopo le parole: “sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta” sono inserite le seguenti: “in assenza dei relativi presupposti” »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano » e le parole: « della presente disposizione » sono soppresse;

al comma 4, le parole: « pandemia da virus Covid-19 » sono sostituite dalle seguenti: « pandemia da COVID-19 »;

al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: « invio dei dati, e » sono sostituite dalle seguenti: « invio dei dati e »;

al comma 6, le parole: « decreto-legge 29 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 30 dicembre »;

al comma 7, le parole: « rata successiva, comporta » sono sostituite dalle seguenti: « rata successiva comporta »;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: “entro il 30 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2024”.

7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: "entro la scadenza del 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro la scadenza del 30 settembre 2024".

7-quater. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-bis. — (Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo) — 1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: « magistratura tributaria » è

inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « al riversamento » sono sostituite dalle seguenti: « del riversamento » e le parole: « Agli oneri di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma »;

al comma 3, al primo periodo, le parole: « legge delega » sono sostituite dalla seguente: « legge », le parole: « sono incrementate, rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « sono incrementate rispettivamente » e le parole: « per ciascun anno » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 » e, al quarto periodo, le parole: « bilancio dello Stato, le somme » sono sostituite dalle seguenti: « bilancio dello Stato le somme ».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, le parole: « Commissione RIPAM » sono sostituite dalle seguenti: « Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) »;

al comma 6, le parole: « dal comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'attuazione del comma 3 », le parole: « e pari a euro 3.900.000 » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 3.900.000 annui » e le parole: « per le esigenze » sono sostituite dalle seguenti: « per far fronte ad esigenze »;

al comma 7, dopo le parole: « Giubileo della Chiesa cattolica » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito

della dichiarazione ministeriale del 15 marzo 2024 su industria, tecnologia e digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a euro 800.000 per l'anno 2024 ed euro 700.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. — (Disposizioni finanziarie) — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.

6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026";

b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025".

8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento".

9. Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per

gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, e dai commi da 1 a 8 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:

a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del

bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro, e ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro, per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2021;

f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, quanto a 254.022 euro;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;

i) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

m) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-*bis*, comma 4, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Art. 9-ter. — (*Clausola di salvaguardia*) —
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

Oa) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

1.9. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **1.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

* **1.10.** Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. ».

1.1. Gadda, Del Barba.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 *con le seguenti:* a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: le istanze o dichiarazioni siano state presentate *con le seguenti:* i progetti siano stati presentati

1.3. Merola, Curti, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto

2016 con le seguenti: a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

1.11. Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., aggiungere il seguente:

3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.6. Zanella, Borrelli, Grimaldi.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1, aggiungere il seguente:

3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto e gli altri comuni e quartieri di Napoli costantemente interessati da fenomeni bradisismici e ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.100. Borrelli, Zanella, Grimaldi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con riferimento ad immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a decorrere dall'anno 2009 e ricadenti nei territori di comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non trovano comunque applicazione in tutti i casi in cui il contribuente, a qualsiasi titolo, abbia rinunciato o rinunci, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al contributo per la ricostruzione.

1.12. Torto, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Santillo, Morfino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

* **1.4.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

* **1.13.** Santillo, Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

Al comma 5, sopprimere le parole: , per lavori già effettuati.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acqui-

sto, lettere di incarico, o documenti equipolenti.

1.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.7. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

ART. 1-*bis*.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza aggiungere le seguenti: nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Conseguentemente:

al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole: 35 milioni per l'anno 2025 con le seguenti: 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

dopo comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

1-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 1-ter.

Al comma 1, dopo le parole: energetica e strutturale inserire le seguenti: , ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,.

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

*** 1-ter.1.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo le parole: energetica e strutturale inserire le seguenti: , ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,.

Conseguentemente:

1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e

50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

*** 1-ter.4.** Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1-ter.2. Grimaldi, Zanella, Borrelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«**4-bis.** Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata relativamente agli edifici che dovessero risultare vulnerabili a seguito del-

l'analisi di cui al comma 1 lettera *b*), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. ».

1-ter.3. Caso, Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis).

1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle

maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.1. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti.

ART. 4-*bis*.

Al comma 4, dopo le parole: d'imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: su opzione del contribuente, la detrazione può essere ripartita;

al comma 5, sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: su opzione del contribuente, possono essere ripartiti.

4-*bis*.4. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

Al comma 4, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate.

4-*bis*.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 6, capoverso comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.

4-*bis*.3. Borrelli, Grimaldi, Zanella.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.

*** 4-*bis*.2.** Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.

* **4-bis.5.** Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

ART. 4-ter.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di *compliance* e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: « a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso » sono aggiunte le seguenti: « o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di *compliance* e conseguente ravvedimento operoso ». Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che ne asseveri le condizioni di attuazione.

all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 4-ter, pari al 50 per cento delle somme

recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato, derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026.

4-ter.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 6.

Al comma 3-bis, premettere il seguente:

03-bis. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6.1. Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi.

Al comma 3-bis, lettera b), numero 2), sostituire le parole da: Resta fermo fino a: 31 dicembre 2025 *con le seguenti:* Nei casi di cui al precedente periodo, il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito si intende rispettato se il pagamento dell'acconto avviene entro il 31 dicembre 2025 e il progetto di investimento sia concluso, con la messa in funzione dei beni, entro e non oltre il 30 giugno 2026.

6.2. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

ART. 9-bis.

Sopprimere il comma 8.

9-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALA0091860